

Fatture senza Iva: salvo chi verifica lo status del cliente

ESPORTAZIONI

La frode non è desumibile se l'operatore ha adottato comportamenti diligenti

**Massimo Sirri
Riccardo Zavatta**

È diligente il fornitore che, prima di emettere fattura senza applicazione dell'imposta nei confronti dell'operatore che gli ha rilasciato la lettera d'intento, abbia chiesto la dichiarazione Iva dalla quale emerge lo "status" di esportatore abituale del cliente. E non sono desumibili elementi di consapevolezza della frode altrui in base alla circostanza per cui i primi contatti commerciali fra le parti non sono avvenuti a mezzo Pec, bensì tramite posta elettronica ordinaria. Sono queste le conclusioni della Ctp Milano 1625/16/2019 (presidente Picone, relatore Nicolardi).

La controversia è sorta a seguito di un accertamento "appiattito" sui rilievi di un verbale di constatazione delle Dogane. Gli uffici, nell'impossibilità di colpire l'operatore scorretto (normalmente irreperibile/insolvente), sempre più spesso mettono nel mirino chi ha avuto la sventura di entrarci in contatto. I rischi, però, sono destinati a ridursi se l'impresa ha adottato buone prassi e quindi se, in aggiunta all'esecuzione dei normali adempimenti (ricezione di una regolare lettera d'intento, corredata della ricevuta di presentazione alle Entrate debitamente riscontrata), ha anche richiesto:

- la certificazione che comprova l'iscrizione al Registro delle imprese, dalla quale non devono emergere elementi di anomalia, comunque da valutare caso per caso (per esempio la mancanza di

dipendenti o di unità locali, oppure l'assenza di bilanci depositati);

- la dichiarazione annuale Iva (munita di ricevuta di presentazione) da cui si desume la qualifica di esportatore abituale del cliente.

A fronte di simili virtuosi comportamenti, non rilevano le (risibili) contestazioni in merito alle modalità con cui sono avvenuti i primi approcci fra le parti (a mezzo normali email, anziché via Pec) e le illusioni sulla conoscenza della frode, fondate sulla considerazione secondo cui le vendite contestate hanno aumentato il fatturato e, tramite i relativi incassi, migliorato (ovviamente) la liquidità e gli indici di solvibilità del fornitore.

Questo non significa che modalità di pagamento anomale rispetto alla prassi aziendale o allo specifico settore di attività non possano considerarsi significative. Nel caso in esame, in effetti, sono segnalati incassi «in tempi brevissimi», ma la circostanza non è stata tuttavia valutata come indiziante dai giudici. Inoltre, se il (presunto) esportatore abituale risulta effettivamente attivo in ambito internazionale, vengono meno anche i dubbi sulla «presunta rilevabile fittizietà delle dichiarazioni di intenti».

Sullo sfondo, rilevata anche dalla pronuncia, resta l'urgenza di ripensare i modelli che consentono al Fisco di intercettare tempestivamente e, se possibile, preventivamente i profili dei potenziali frodatori. In tale prospettiva, sebbene limitata alle operazioni comunitarie (il plafond, però, non si alimenta solo con tali operazioni), si rammenta la rilevanza sostanziale attribuita all'iscrizione nell'archivio Vies, a valere dal primo gennaio 2020 (direttiva Ue 2018/1910).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

